



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

SETTORE TURISMO, CULTURA E SUAP DETERMINAZIONE

N. GENERALE 777 DEL 28/06/2024

OGGETTO: Conclusione della procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dall'art. 11 co. 5 della L.214/2023

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza di responsabili di servizio;
- il Decreto del Sindaco n.11 del 01.03.2024 con il quale state attribuite al Responsabile del Servizio le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lvo n. 267/2000.

Premesso che;

- il comma 4 bis dell'art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n.77/2020 ha stabilito che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal citato art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n.77/2020, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica in data 25 novembre 2020;

- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n.1969 del 07.12.2020 ha recepito le su richiamate "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e ha stabilito le modalità per il rinnovo per la durata di **dodici anni** delle concessioni su aree pubbliche;
- in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con determinazione dell'Ufficio Suap **n. 92 del 16.12.2020, ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni** di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, ubicati presso il Mercato Coperto Comunale, piazzale Idro, Villa Comunale ed in piazza De Gasperi, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032 e ha stabilito che nelle more della conclusione del predetto procedimento e al fine di consentire agli operatori economici di proseguire l'attività, il termine di scadenza delle concessioni del 31 dicembre 2020, venisse prorogato per la durata di sei mesi fino al 30 giugno 2021;
- Con determinazione del Comando Polizia Locale **n. 98 del 21.12.2020**, in ottemperanza alle citate disposizioni normative **ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni** di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, ubicati presso il Mercato Settimanale e presso le Fiere dei SS. Martiri e della Madonna dell'Altomare, in scadenza entro il 31.12.2020;
- con la legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021, con modificazioni, del **decreto-legge n. 41/2021**, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, è stato inserito l'art. 26 bis il quale ha stabilito che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista;

Tenuto conto:

- che le concessioni di suolo pubblico oggetto del rinnovo in parola sono quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2020 che non erano già state riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
- che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 ha auspicato che il parlamento e il governo vogliano *“addivenire a una modifica della vigente normativa in materia di commercio sua area pubblica in linea con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia”*;
- che il T.A.R. Lazio con sentenza n. 539 del 18/01/2022 *“alla luce di quanto recentemente statuito dall'Adunanza Plenaria con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021”* ha rilevato che:
“In esse è affermato, tra l'altro, il principio di diritto secondo cui il dovere di non applicazione della norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo si estende, oltre agli organi giudiziari, a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi equiparati, anche in caso di direttiva “self executing”. ...

E' indiscutibile che i posteggi per l'esercizio del commercio, ..., siano un bene limitato considerato anche il ristretto carattere territoriale del Comune concedente, l'attuale assenza di concorrenzialità del settore e l'elevata attrattività che rivestono per gli operatori tali attività

L'applicabilità della direttiva anche al settore del commercio su area pubblica è, sotto altri profili, confermata dal percorso argomentativo dell'Adunanza Plenaria laddove afferma che "la tutela della concorrenza (e l'obbligo di evidenza pubblica che esso implica) è, d'altronde, una "materia" trasversale, che attraversa anche quei settori in cui l'Unione europea è priva di ogni tipo di competenza o ha solo una competenza di "sostegno" ... Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, poi, la direttiva 2006/123/CE "Bolkestein" è "self executing". ...

La direttiva Bolkestein è, pertanto, auto-esecutiva nell'ordinamento nazionale, con la già chiarita conseguenza che, nel caso di specie, sussisteva in capo all'amministrazione capitolina il dovere di non applicare la legge nazionale di rinnovo automatico delle concessioni, in quanto contrastante con il diritto eurounitario. ... L'Adunanza Plenaria ha chiarito che l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima.

La Plenaria, tuttavia, "consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni" ha inteso modulare nel tempo l'efficacia della pronuncia.

Così, è stata disposta una disciplina transitoria, in cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara e, altresì, consentire a Governo e Parlamento di approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni. ...".

- che il T.A.R. Lombardia con sentenza n. 1223 del 26/05/2022 ha ribadito che:

"Le norme ... con cui il settore del commercio su aree pubbliche è stato sottratto all'applicazione del principio di concorrenza ed è stata disposta la proroga automatica delle concessioni in essere, si pongono in palese contrasto con il diritto europeo e, in particolare, con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE (Cons. Stato, Ad. Plen., sentt. n. 17 e 18 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022; Tar Sardegna, sent. n. 865/2021). In sede di riesercizio del potere, l'amministrazione comunale dovrà conseguentemente disapplicarle ..., nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia e dell'obbligo che già grava in capo a "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali", di applicare le disposizioni UE self-executing, "disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi" (Corte di Giustizia UE, sent. 22 giugno 1989, C-103/88)."

Dato atto che con determina n. **696 del 12.07.2022**, in attesa di normative nazionali attuative della Direttiva 123/CE/2006 e in base al principio indicato dalle sentenze del TAR Lazio e del TAR Lombardia, **è stata disposta la proroga del termine finale** delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ubicati presso il Mercato Coperto Comunale, piazzale Idro, Villa Comunale ed in piazza De Gasperi, aventi scadenza al 31 dicembre 2020 attualmente vigenti, in forza della proroga disposta dal citato art. 26 bis, in favore dei rispettivi titolari in possesso dei requisiti normativamente previsti e di cui all'allegato 1), **fino al 31 dicembre 2023**;

Preso atto di quanto indicato nella “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” del 30.12.2023 n. 214 (G.U.30.12.2023 n.303) che al Capo II art.11 – *Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche*, recita:

Comma 1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità', non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità', secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

Comma 2. *Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:*

- 1) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;*
- 2) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;*
- 3) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.*

Comma 3. *Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

comma 4. *Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già' assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già' riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. comma 5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.*

Comma 5. *I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di*

durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

Comma 6. *Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.*

Vista la Nota Anci in merito alla Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 circa le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ex articolo 11;

Dato atto che pertanto, a seguito dell'approvazione di normativa nazionale di riordino del sistema del commercio su aree pubbliche sopracitata, si deve procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.214/2023, alla conclusione definitiva del procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche di questo comune, provvedendo all'adeguamento al termine previsto dall'art. 181 e dal bando citati, cioè al 31.12.2032, della durata delle concessioni rilasciate, fatti salvi eventuali cessioni d'azienda e subingressi;

Ritenuto, tuttavia, di fare salve eventuali, future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006 che possano incidere sulla durata di tali concessioni;

Considerato che questa Amministrazione in virtù di quanto stabilito dall'art. 11 comma 4 della Legge 214/2023 deve procedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge alla conclusione del procedimento teso al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sino al 31.12.2032 dei posteggi ubicati presso il Mercato Coperto Comunale, piazzale Idro, Villa Comunale, piazza De Gasperi, Mercato Settimanale, Fiera dei SS. Martiri e Madonna dell'Altomare;

Dato atto che sono state effettuate le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali, professionali e di iscrizione alla Camera di Commercio in capo ai titolari delle prescritte autorizzazioni/Scia per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, aventi titolo al rinnovo dei titoli autorizzativi;

Considerato:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- f) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- g) di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Visti:

- D.Lgs. 31/03/1998 n.114, in particolare l'art. 28 comma 1;
- la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio";
- D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1969 del 07.12.2020;
- la L.214/2023 - "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022";

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) di considerare quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.;
- 2) di disporre ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L. 30 dicembre 2023 n. 214 per le motivazioni sopra riportate, la conclusione del procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020, avviato con determina dell'Ufficio Suap n. 92 del 16.12.2020 e con determina del Comando Polizia Locale n. 98 del 21.12.2020, e **il rinnovo delle concessioni sino al 31.12.2032**, dei posteggi ubicati presso il Mercato Coperto Comunale, piazzale Idro, Villa Comunale, piazza De Gasperi, Mercato Settimanale, Fiera dei SS. Martiri e Madonna dell'Altomare;
- 3) di precisare che, per la durata dei rinnovi disposti con il presente atto, resta comunque salvo ogni diverso termine stabilito da future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006;
- 4) di stabilire che, nelle more del rilascio delle concessioni così integrate, gli operatori possono comunque occupare i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa;
- 5) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Otranto e all'Albo Pretorio online, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;
- 6) che il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata.

Il Responsabile
SETTORE TURISMO, CULTURA E SUAP
Dott. Luca ANGELINI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **28/06/2024**

Responsabile SETTORE TURISMO, CULTURA E SUAP

f.to Dott. Luca ANGELINI

--- omissis... ---

--- omissis... ---

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **28/06/2024**

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI

f.to Dott.ssa Milo ORNELLA